

STATUTO ASSOCIAZIONE ELLENOFONA "ISMIA GREKA JALÒ TU VUA" ETS

Art. 1 Denominazione

1. Nel rispetto del Codice civile, del vigente D.Lgs. 117/2017, viene redatto lo Statuto dell'Associazione Ellenofona "Ismia greka Jalò tu Vua" ETS (anche denominata "Associazione ellenofona Jalò tu Vua", o "Comunità greco-calabra Jalò tu Vua").
2. L'Associazione "Ismia greka Jalò tu Vua" ETS non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.
3. La qualifica di "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo ETS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2 Sede, durata, adesione

1. L'Associazione "Ismia greka Jalò tu Vua" ETS , ha la sede legale nel comune di Bova Marina (RC), Via Borgo n. 30.
L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.
2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, su delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera per la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura dei Greci di Calabria, minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della Legge Nazionale 15 Dicembre 1999 n. 482 e della Legge Regionale della Calabria 30 Ottobre 2003 n. 15. Essa opera, inoltre, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si riconosce pienamente nella Carta dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e nei valori della pace, della democrazia e della libertà dei popoli ed ha le seguenti finalità:

- Promozione ed organizzazione di attività volte alla rivitalizzazione e fruizione della lingua greco-calabra (Greko);
- Creazione di luoghi e momenti di incontro, sia nei paesi greco-calabri che altrove, in Italia o all'estero, sia in rete, dove sia incentivato l'uso del Greko nella comunicazione;
- Realizzazione di pubblicazioni in Greko attraverso iniziative editoriali e audiovisive;
- Acquisizione ed archiviazione di qualsiasi materiale di rilevanza rispetto alle finalità di promozione culturale dell'associazione.
- Organizzazione di conferenze, incontri pubblici, spettacoli e ogni altra iniziativa utile alla diffusione della conoscenza della lingua e della cultura dei Greci di Calabria;

- Organizzazione di corsi e laboratori linguistici per l'apprendimento del Greko, per la formazione di docenti della lingua e per la realizzazione di strumenti utili per le suddette attività;
- Promozione di azioni che siano di stimolo, a tutti i livelli, affinché sia protetta, sostenuta e sviluppata l'identità greco-calabra e incentivata la trasmissione della lingua greka;
- Salvaguardia del corpus di tradizioni del territorio calabro-greco e promozione di ogni iniziativa volta alla tutela del patrimonio materiale e immateriale, culturale, musicale, archeologico, architettonico, storico - testimoniale, ambientale, sociale ed enogastronomico dell'area greco-calabra;
- Valorizzazione della Tradizione Bizantina, nei suoi aspetti storici e culturali, attraverso la promozione di iniziative volte alla sua rivitalizzazione e fruizione nella Calabria odierna.
- Organizzazione e gestione di attività di promozione linguistico-culturale, nonché di corsi di formazione formale e informale e di aggiornamento, destinati a qualificare i giovani e gli operatori in ordine alle prestazioni dei propri servizi.
- supporto ad attività turistiche di interesse sociale, culturale;

Inoltre l'Associazione:

- Mantiene e sostiene rapporti culturali con tutte le minoranze etnico-linguistiche, in modo particolare con quelle italiane e della Regione Calabria (Arbëreshë , Occitana e Rom); cura i rapporti culturali con gli ellenofoni del Salento (Griki) e con le altre comunità ellenofone ovunque siano ubicate; inoltre, cura e mantiene sempre vivi e proficui i rapporti con la Grecia, considerata madrepatria culturale e fondamento della propria plurimillennaria tradizione linguistica. Analoghi rapporti mantiene con la Repubblica di Cipro. È premura dell'Associazione curare rapporti di collaborazione culturale con i rappresentanti ufficiali in Italia dei due stati.
- L'Associazione, infine, opera nel campo generale della promozione culturale, sociale, e della tutela ambientale.

Art. 4 Le attività dell'Associazione

1. L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017:
 - a) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse culturale e sociale;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e radio-visive, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi ad enti pubblici o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e decreti successivi. L'Ente potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e decreti successivi nonché delle altre leggi in materia.

Art. 5 Attività di raccolta fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 Interventi in concertazione

L'Associazione può essere soggetto attivo nella progettazione e realizzazione, concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi socio culturali finalizzati alla promozione delle finalità dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente Statuto, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di collaborazione organizzata e divulgazione sul territorio della cultura dei Greci di Calabria.

Art. 7 Soci

1. Sono e possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono gli scopi, che abbiano liberamente e

volontariamente espresso la volontà di aderire, accettando le regole del presente Statuto.

2. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 8 Requisiti e modalità di Adesione ed Ammissione

1. Per aderire all'Associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo di richiesta predisposto dal Consiglio Direttivo, recante le proprie complete generalità. La richiesta dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.
2. Requisiti per l'ammissione sono la conoscenza e l'approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni di cui all'art. 23 dello stesso;
3. I soci svolgono all'interno dell'associazione la propria opera volontariamente, personalmente, spontaneamente ognuno in base alle proprie capacità e risorse per concorrere al raggiungimento delle finalità comuni di cui all'art. 3 del presente Statuto.
4. Il socio dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
6. La qualità di socio è personale e non trasmissibile.
7. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di impugnare le deliberazioni assembleari, diritto di recesso. Hanno diritto di voto attivo e passivo i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. I soci hanno l'obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale, al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nel regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 9 Recesso e cause di esclusione

1. Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.
2. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o, in generale, l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell'Associazione, e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all'Associazione. Costituisce causa di esclusione l'assunzione di comportamenti o atti, in materia di minoranze linguistiche, contrari alle direttive dell'associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) sospensione temporanea della tessera per un periodo non superiore ad un anno;

- c) esclusione dall'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.
 4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
 5. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 10 Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, per lo svolgimento delle proprie attività ed il raggiungimento delle finalità associative, per come previsto dall'art. 16 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 11 Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) Contributi degli aderenti;
 - b) Contributi dei privati;
 - c) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
 - d) Contributi di organismi internazionali;
 - e) Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Beni mobili e immobili di proprietà;
 - h) Eccedenze degli esercizi annuali;
 - i) Fondo di riserva;
 - j) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
 - k) Attività commerciali e produttive marginali;
 - l) Quote sociali.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di

estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il vice-presidente
- il segretario
- il tesoriere
- il Revisore legale dei conti
- l'Organo di Controllo.

Art.13 Assemblea dei Soci

1. È il massimo organo dell'Associazione e determina gli indirizzi generali di carattere politico, associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati iscritti nel libro soci.
2. Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.
3. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea. L'assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, con sistemi che consentano l'identificazione dei partecipanti e l'espressione del voto a distanza.
6. L'Assemblea, come proprie competenze inderogabili, delibera:
 - Approva ogni anno il bilancio dell'esercizio sociale precedente entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile), tuttavia qualora si presentino comprovate esigenze l'approvazione può avvenire entro il 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 - approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
 - approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,

- e le loro modificazioni;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno;
 - delibera le modifiche statutarie;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
7. L'Assemblea quando, convocata come straordinaria, delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.
 8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
 9. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/2017.
 10. È ammessa la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
 11. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
 12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 Consiglio Direttivo

1. È l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. Può essere composto da sette (7) membri, eletti ogni due anni dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata, resta in carica fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio. I consiglieri sono rieleggibili.
2. Dei sette membri del Consiglio Direttivo almeno cinque (5) dovranno essere eletti tra coloro che conoscono la lingua greca.

3. Il Consiglio Direttivo decade quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.
4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) Nomina e revoca, al suo interno, del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario e del Tesoriere. In seduta plenaria svolge le funzioni dei probiviri.
 - b) Nomina i responsabili per le funzioni operative eventualmente richieste per il regolare svolgimento dell'attività come il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
 - a) Gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b) Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - c) Assegnazione degli incarichi di lavoro;
 - d) Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;
 - e) Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
 - f) Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - g) Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - h) Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) Deliberazione circa l'ammissione dei soci, nonché la sospensione e l'esclusione degli stessi;
 - j) Individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore;
5. Il Consiglio Direttivo si insedia, sotto la presidenza provvisoria del consigliere più anziano per età anagrafica, entro 15 giorni dalla sua elezione e provvede alla nomina al suo interno delle cariche come sopra indicato. Si riunisce tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, dal Segretario o ogni qualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente o il Segretario provvederanno alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.
 6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri, le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 7. Qualora non siano già in grado di parlare la lingua greka, ai membri del Consiglio Direttivo è richiesto un impegno concreto all'apprendimento della stessa, in coerenza con le finalità culturali e identitarie dell'Associazione.
 8. I componenti del Consiglio Direttivo che risultino assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 15 Il Presidente

1. È nominato dal Consiglio Direttivo che lo elegge tra i suoi membri. Dura in carica due anni o fino alla revoca; comunque rimane in carica fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, è rieleggibile consecutivamente solo per un altro mandato. Dopo un mandato successivo può essere rieletto.
2. Non può essere eletto alla carica di Presidente chi non conosce la lingua greca.
3. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
4. Ha facoltà di delegare singole funzioni ad uno o più Consiglieri.
5. Predispose per il Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
6. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
7. Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell'associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 16 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è eletto tra i membri del Consiglio direttivo. Non può essere eletto alla carica di Vice-presidente chi non conosce la lingua greca.

Art. 17 Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, espleta le normali funzioni di segreteria e deve conoscere la lingua greca per poter ricoprire tale carica. Può convocare il Consiglio ogni volta lo ritenga opportuno, dandone però immediata comunicazione al Presidente; relaziona al Consiglio sui programmi e sulle attività svolte e da svolgere, collabora in modo diretto con il Presidente nel coordinamento delle attività dell'Associazione, custodisce la biblioteca, mantiene i contatti con gli altri circoli nazionali ed esteri, cura la corrispondenza dell'Associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione (Libro soci).

Art. 18 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.

Art. 19 Esercizio Sociale – Bilancio

1. L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.Lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dall'1 gennaio fino al 31 dicembre.
3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
5. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.
6. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
7. Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese, o, qualora ricorrano particolari esigenze, del sesto mese, successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.Lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con qualsiasi soggetto pubblico o privato nazionale o internazionale.

Art. 21 Regolamento interno

1. L'Associazione può dotarsi di regolamenti interni che, in attuazione dello Statuto, regolino le modalità operative di svolgimento delle attività. Gli stessi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

Art. 22 Il Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea dei soci, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti.

In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 23 Organo di controllo

1. È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del CTS.
2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.
3. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.
4. Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.
5. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
8. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 24 Estinzione o scioglimento dell'Associazione

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con scopi simili o comunque con scopi di pubblica utilità o al comune di Bova Marina, in ogni caso individuati all'uopo da delibera dell'Assemblea. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 sono nulli.

Art. 25 Privacy e GDPR

1. I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, deve essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in

conformità con la **normativa** vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 2018.

2. L'Associazione è **titolare** del trattamento dei dati e nomina, tramite il Consiglio Direttivo, il **Responsabile** generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Art.26 I Libri sociali

1. L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.
I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117 del 2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Art. 27 Facoltà d'uso della lingua greka

1. È riconosciuta la possibilità dell'uso della lingua greka nelle riunioni degli organi dell'associazione e nella verbalizzazione delle stesse, in ogni caso salvaguardando il diritto dei presenti non parlanti greko alla contestuale traduzione in italiano, e salvo sempre che i verbali facenti fede e con valore legale sono quelli redatti in lingua italiana.

Art. 28 Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Elvilde Tuse

Maria Luisa Nucera

ASSOCIAZIONE ELLENOFONA
"ISMIA GREKA JALO' TU VUA"
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΡΦΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΛΟ ΤΟΥ ΒΟΥΑ

26 MAR. 2028

152 III
esente D. Lgs 117/2017



ADDETTI
Vincenzo

DK 34835/26